

In questo numero:

- ***REDDITI DIVERSI: ACQUISTO AZIONI PROPRIE***
- ***IVA: AGGIUSTAMENTI <TRANSFER PRICING> SOGGETTI AD IVA***
- ***IIDD: REQUISITI PER LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI***
- ***IIDD: PRESUNZIONE DI CESSIONE E MERCI AVVIATE A DISTRUZIONE***
- ***DIRITTO FALLIMENTARE: REVOCATORIA SUL COMPENSO DEL LIQUIDATORE***

### REDDITI DIVERSI: ACQUISTO AZIONI PROPRIE

---

Riguardo all'**acquisto di azioni proprie**, da parte di una società, registriamo un'importante interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 907-830/2021, al momento non resa pubblica). Contrariamente alle precedenti prese di posizione, l'amministrazione finanziaria ora ammette che l'acquisto di azioni proprie da parte di una società comporta il **realizzo di <redditi diversi>** (e non <di capitale>) in capo al **socio che cede le azioni**. A parere dell'Agenzia il reddito in capo al socio deve essere determinato quale **plusvalenza patrimoniale con facoltà**, per il cedente, che detiene la partecipazione al di fuori dalla sfera d'impresa, di contrapporre al prezzo di vendita percepito il **costo fiscale** rideterminato per effetto dell'adesione alla **<rideterminazione del valore delle partecipazioni>** (art. 5 della Legge n. 448/2001 e successive proroghe). Trattandosi di risposta ad interpello interpretativo, l'Agenzia chiarisce che resta impregiudicato ogni ulteriore potere di controllo per abuso del diritto. **L'acquisto di azioni proprie non può quindi essere equiparato fiscalmente al recesso del socio** (classificato tra i redditi di capitale, art. 47, comma VII, del TUIR, e per il quale non è efficace la <rideterminazione del valore>, ai sensi art. 5 della Legge n. 448/2001 e successive proroghe), se l'Agenzia non prova che le parti hanno eluso l'istituto del recesso.

### IVA: AGGIUSTAMENTI <TRANSFER PRICING> SOGGETTI AD IVA

---

Con la risposta ad interpello n. 529 del 6.8.2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce in quali casi gli **aggiustamenti di <transfer pricing>** infragruppo (che rilevano sempre ai fini IIDD) siano da **assoggettare ad IVA**. In ipotesi in cui le vendite di beni avvengano ad un **prezzo provvisorio**, poi a consuntivo si proceda ad un **aggiustamento volontario** di prezzi dei beni, in base ad un accordo contrattuale tra due parti correlate, tali variazioni sono **soggette ad IVA**, se in aumento (facoltative, in caso di diminuzione). Qualora invece gli aggiustamenti si sostanzino solo in **contributi** finalizzati all'**equa suddivisione dei profitti** nei vari stati in cui operano i Gruppi multinazionali, detti aggiustamenti **non rilevano ai fini IVA**. Gli stessi, infatti, da una parte, non integrano il corrispettivo di servizi resi e, dall'altro, non rettificano i prezzi di beni o servizi. E' infatti richiesto per la rilevanza IVA che sia possibile **suddividere ed attribuire quote di aggiustamento ad ogni singola operazione**, anche alla luce delle disposizioni contrattuali. Mentre, ai fini IVA, il principio generale impone la riscossione dell'imposta sul **prezzo realmente convenuto** tra le parti ed effettivamente pagato, **a prescindere da valutazioni circa la relativa congruità**, l'imposizione sul reddito poggia invece sui principi sanciti dall'art. 110, comma VII, del TUIR, che risponde alle esigenze di **equa suddivisione dei profitti** nei vari stati in cui operano i Gruppi multinazionali. **Nessuna rilevanza** è inoltre prevista ai fini IVA per gli **aggiustamenti <non volontari>**, generati a seguito di verifiche fiscali, **mancando** in tali ipotesi un **aggiustamento del corrispettivo pagato tra le parti**.

### IIDD: REQUISITI PER LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI

---

Come noto, i **costi** per avere rilevanza ai fini del calcolo dell'**imponibile fiscale** devono possedere i requisiti di **certezza, inerenza e competenza**. La Cassazione, con la sentenza n. 35469 del 27.9.2021, ha giudicato **indeducibili** dei costi documentati da **fatture generiche** e prive dei requisiti di legge. Oltre alla mancanza di alcuni dati nel documento di accompagnamento ed in fattura, i giudici hanno fatto propria la sentenza della Corte Ue (causa C-516/14), che prevede che **l'amministrazione finanziaria** non si possa limitare

all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle **informazioni complementari** fornite dal soggetto passivo. Ai fini della deducibilità dei costi, infatti, il contribuente ha l'onere di **provare l'esistenza e la natura del costo**, i relativi **fatti giustificativi** e la sua concreta **destinazione alla produzione**, quale atto d'impresa, non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata; è necessario che esista una **documentazione di supporto** da cui ricavare, oltre che l'importo, la **ragione** e la **coerenza economica della spesa**.

#### IID: PRESUNZIONE DI CESSIONE E MERCI AVVIATE A DISTRUZIONE

La Cassazione (sentenza n. 26223 del 28.9.2021) interviene sul problema delle **consistenze di magazzino**, esaminate in caso di verifica dall'amministrazione finanziaria, in presenza di **distruzione di beni**. Il **mancato riscontro** delle giacenze di magazzino presso i locali aziendali, comporta la presunzione di vendita <senza fattura>, con due principali **eccezioni**: - beni **impiegati nella produzione, perduti o distrutti**; - beni **consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà**. Per quanto riguarda la **distruzione di beni**, si consideri che se l'operazione avviene **in autonomia** da parte dell'impresa proprietaria, è necessaria la **preventiva comunicazione all'Agenzia** delle Entrate. Qualora invece l'**impresa decida** di non provvedere in proprio, ma di **affidarsi a soggetti all'uopo autorizzati**, la prova valida, conferma la sentenza di cui sopra, è data semplicemente dall'**annotazione sul formulario di identificazione rifiuti** di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni.

#### DIRITTO FALLIMENTARE: REVOCATORIA SUL COMPENSO DEL LIQUIDATORE

Secondo la Cassazione (sentenza n. 26244/2021) il **compenso** corrisposto **al liquidatore** da una **società**, poi dichiarata **fallita**, è **revocabile**. Il citato compenso, infatti, non rientra tra quelli previsti dall'art. 67, comma III, della legge fallimentare (pagamenti in favore di dipendenti e collaboratori, anche non subordinati) e non rileva la circostanza che l'attività del liquidatore sia decisiva, in termini di introiti, per l'attività di liquidazione. L'interpretazione corretta dell'articolo citato è che **la <non revocabilità> dei pagamenti è prevista a favore dei soggetti che lavorano nell'impresa, senza incidere nelle scelte aziendali** (tra cui la priorità dei pagamenti da eseguire). Ai fini della revocatoria fallimentare, la motivazione è individuata nella semplice **lesione del principio di parità tra i creditori**. Il liquidatore, peraltro, nel caso di specie, non poteva negare di aver avuto sentore delle difficoltà economiche della società, ed il **pagamento** del compenso era avvenuto **in un periodo sospetto**.

#### MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	12/11/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	12/11/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	12/11/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,56)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,150	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	121	108	159
6 mesi	(0,53)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	130,4	129,2	126,5				
1 anno	(0,47)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.

